

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

* * *

RICORSO

per la **Medusa Film s.p.a.** (c.f. 03723360156), con sede legale in Roma, viale Aventino n. 26, in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giampaolo Letta, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Harald Bonura (c.f. BNRHLD68P27A201H; p.e.c. haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it), prof. Giuliano Fonderico (c.f. FNDGLN73R20H501D; p.e.c. giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org) e Gianlorenzo Ioannides (c.f. NNDGLR88R10H501U; p.e.c. gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso lo Studio legale Bonura Fonderico, in Roma (00186), corso Vittorio Emanuele II, n. 173 (fax 06-45595064), come da procura in calce allegata al presente atto;

contro

il **Ministero della Cultura**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

- la **Vivo Film S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Elite Group International S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Rai Cinema S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Draka Distribution S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **My Personal Italy S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Daitona S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Adler Entertainment S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Minerva Picture Group S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Mirari Vos S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Iperurano Films S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Zalab Film S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **True Colours Glorious Films S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento
previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche

del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura n. 23 del 16 gennaio 2026, nonché di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti, i comportamenti e le operazioni materiali con i quali è stata aperta, chiusa e gestita la "sessione ricognitiva" per la presentazione di domande per il riconoscimento del credito di imposta distribuzione aperta in data 5 giugno 2025 e con i quali il Ministero della cultura abbia provveduto, in qualsiasi modo, sulle domande presentate in tale occasione, e, ove occorrer possa, il Decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 412 del 4 novembre 2025 e il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura n. 374 del 27 febbraio 2026,

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio *ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.*, ivi inclusa la condanna al risarcimento in forma specifica *ex art. 2058 c.c.*, fatto salvo il diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti e/o subendi, che la ricorrente si riserva di chiedere in questa o in separata sede.

* * *

PREMESSA E SINTESI DELLE ARGOMENTAZIONI

Il giudizio ha a oggetto le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento di uno dei principali strumenti di sostegno pubblico al settore del cinema e dell'audiovisivo: il credito di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche.

Le domande di riconoscimento del credito di imposta possono essere trasmesse al resistente Ministero della Cultura solo nell'ambito di apposite sessioni temporali.

L'odierna ricorrente, Medusa Film s.p.a. è un'impresa *leader* nel settore della produzione e distribuzione cinematografica.

La ricorrente, nell'ambito di una sessione indetta dal Ministero della Cultura nel giugno 2025, ha regolarmente presentato quattordici domande per il riconoscimento del tax credit per i costi sostenuti per la distribuzione di altrettante opere cinematografiche nel 2024.

Nel gennaio 2026 il Ministero ha però deciso di avviare una nuova sessione per il riconoscimento del tax credit per opere distribuite nel medesimo anno 2024. Con la decisione di aprire tale nuova sessione il Ministero, sulla base di provvedimenti non conosciuti, sembra aver deciso di porre nel nulla le domande presentate nel giugno 2025.

Medusa, in via prudenziale, ha quindi nuovamente tentato di trasmettere al Ministero le medesime domande già trasmesse, senza tuttavia riuscirvi.

È infatti accaduto che il Ministero:

- discostandosi da quanto previsto dalla disciplina regolamentare e dalla prassi seguita per anni, senza alcun preavviso e senza illustrarne le ragioni, ha di fatto mutato la procedura di presentazione delle domande in una sorta di click day, nell'ambito del quale la possibilità di accedere al contributo è stata rimessa a fattori sostanzialmente casuali. Ciò, in palese violazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, di quella nazionale in materia di incentivi, e, in ultima analisi, delle stesse finalità perseguite dalla normativa primaria che ha istituito il sistema di incentivazione (I motivo di ricorso);
- parallelamente all'attuazione della procedura appena illustrata, per ragioni e con modalità ignote, ha messo nel nulla le domande regolarmente presentate, con riferimento alla medesima annualità 2024, nell'ambito di una sessione di presentazione che lo stesso Ministero aveva aperto pochi mesi prima. Ciò, in violazione del principio del legittimo affidamento e del divieto di aggravamento del procedimento (II motivo di ricorso);
- nell'attuazione della sessione di presentazione delle domande aperta a gennaio 2026 ha previsto che le stesse potessero essere presentate solo finché l'ammontare dei crediti richiesti non superasse l'ammontare delle risorse disponibili, senza alcuna valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate e della riconoscibilità, parziale o totale, delle somme ivi richieste; ciò, in violazione non solo della disciplina nazionale in materia di incentivi, ma anche della stessa disciplina regolamentare posta a base della sessione così avviata, e anche per tale aspetto finendo col realizzare un sistema che si pone in contrasto gli obiettivi posti dalla normativa primaria che lo ha istituito (III motivo di ricorso);
- ha peraltro richiesto la presentazione di un quantitativo di dati e documenti del tutto incompatibile con le ristrette tempistiche di apertura della sessione, imponendo

inoltre, per la loro sottomissione, l'utilizzo della medesima piattaforma informatica utilizzata per le sessioni precedenti. La piattaforma si è però manifestata gravemente inadeguata rispetto al grande numero di accessi, finendo col collassare e impedendo a Medusa – così come, per quanto noto, a numerose altre imprese interessate – di presentare le proprie domande. Anche per tale aspetto, l'operato dell'Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con la disciplina nazionale in materia di incentivi e con quella che disciplina il procedimento amministrativo, anche nella parte in cui impedisce di aggravare il procedimento e di chiedere la produzione di dati e documenti che – come nel caso dell'odierna ricorrente – erano già stati trasmessi, peraltro per la medesima finalità, solo pochi mesi prima (IV motivo di ricorso).

FATTO

I. LA RICORRENTE E L'OGGETTO DEL GIUDIZIO

1. Medusa Film s.r.l. (di seguito "**Medusa**") è una primaria impresa italiana operante nel settore della produzione e distribuzione cinematografica. Fondata nel 1995, appartiene al gruppo Mediaset e si è affermata come uno dei principali operatori dell'industria cinematografica italiana, con una linea editoriale che spazia dalla commedia ai film d'autore.
2. La ricorrente ha presentato, a giugno del 2025, nell'ambito di un'apposita finestra temporale aperta dalla competente Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo (di seguito "**DGCA**") del resistente Ministero della Cultura (di seguito "**MiC**") numerose domande per il riconoscimento del credito di imposta per opere cinematografiche da essa distribuite.
3. È tuttavia accaduto che a gennaio del 2026, con il Decreto *principaliter* gravato e altri atti e/o provvedimenti nemmeno resi noti, la DGCA:
 - sembra aver deciso di non considerare le domande di riconoscimento del credito di imposta presentate a giugno 2025;
 - ha aperto una nuova finestra temporale per la presentazione di domande per il riconoscimento del credito di imposta, con modalità però del tutto illegittime e tali da impedire alla ricorrente di presentare le proprie domande.

II. IL QUADRO NORMATIVO E LA PRASSI APPLICATIVA INVALSA

4. Al fine di inquadrare meglio l'oggetto del giudizio è opportuno premettere una ricostruzione del quadro normativo rilevante e della prassi applicativa seguita negli anni dalla DGCA.
5. Il sistema di sostegno pubblico al settore cinematografico e audiovisivo è disciplinato dalla Legge 14 novembre 2016 n. 220 (di seguito anche "**Legge Cinema**") (**doc. 1**).
6. La Legge Cinema ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore con l'obiettivo di sostenere l'intera filiera sia cinematografica che audiovisiva, favorendo lo sviluppo equilibrato e la competitività delle imprese operanti nelle diverse fasi di produzione, distribuzione, post produzione e programmazione in sala delle opere.
7. A tal fine l'articolo 13 della Legge Cinema ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (di seguito "il Fondo"), destinato al finanziamento delle diverse misure di sostegno previste dalla normativa.
8. Il Fondo costituisce il principale strumento finanziario attraverso cui lo Stato sostiene il settore cinematografico ed audiovisivo e le relative risorse vengono annualmente ripartite tra le diverse linee di intervento mediante appositi decreti ministeriali di riparto (cfr. comma 5, art. 13 della Legge Cinema *sub doc. 1*) (di seguito "**i Decreti Riparto**").
9. La disciplina del Fondo è stata recentemente aggiornata dalla legge di bilancio per il 2026, che ha introdotto modifiche all'articolo 13 della Legge Cinema, confermando comunque la centralità del Fondo quale meccanismo strutturale di programmazione e finanziamento delle politiche pubbliche nel settore audiovisivo.
10. Tra le misure finanziate attraverso il Fondo assumono particolare rilievo i crediti d'imposta disciplinati dagli articoli 15 e seguenti della Legge Cinema, che rappresentano uno dei principali strumenti di incentivo agli investimenti nel settore.
11. In particolare, l'articolo 16 della Legge Cinema disciplina il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica, volto a sostenere l'attività di diffusione delle opere audiovisive e la circolazione delle opere cinematografiche sul territorio nazionale e internazionale. Il beneficio in questione matura sulle spese di distribuzione lancio e copie sostenute dal distributore per la promozione e diffusione dei film nelle sale ed il suo valore è determinato secondo una aliquota – variabile per tipologia di imprese e periodo di programmazione – definita dalla norma e applicata a dette spese.
12. L'attuazione delle misure di credito d'imposta previste dalla Legge Cinema avviene mediante decreti interministeriali adottati dal MiC, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF"), sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy (di seguito "MIMIT"). Detti decreti interministeriali rinviando, per alcune fasi attuative, a successivi decreti direttoriali.

13. Tra i principali interventi normativi che hanno disciplinato nel tempo la materia e che hanno riguardato nello specifico il *tax credit* distribuzione, rilevano:
 - il decreto interministeriale MiC (già Mibact)-MEF del 15 marzo 2018 (di seguito "il Primo Decreto Altri Tax Credit") (**doc. 2**);
 - il decreto interministeriale MiC-MEF del 2 aprile 2021 n. 152 e successive modifiche e integrazioni apportate (in particolare in termini di aliquota) nel corso del 2021 e 2023 anche in conseguenza della emergenza COVID (di seguito detto decreto e le successive modifiche congiuntamente "il Secondo Decreto Altri Tax Credit") (**doc. 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5**);
 - il decreto interministeriale MiC –MEF n. 412 del 4 novembre 2025 (di seguito "il Decreto Tax Credit Distribuzione") (**doc. 4**).
14. Mentre il Primo e Secondo Decreto Altri Tax Credit regolavano tutti i crediti di imposta, diversi da quello per la produzione, compreso quello spettante alla distribuzione, il Decreto Tax Credit Distribuzione ha disciplinato per la prima volta il solo credito di imposta spettante alla distribuzione cinematografica nazionale ed internazionale.
15. La normativa attuativa prevede che le imprese di distribuzione richiedenti presentino le proprie domande nel corso di apposite sessioni di apertura.
16. Il Primo Decreto Altri Tax Credit, prevedeva tre sessioni di presentazione delle domande già predeterminate nel decreto medesimo (cfr. art. 33, **doc. 2**); il Secondo Decreto Altri Tax Credit rinviava, per le relative modalità di presentazione delle domande, ad un successivo decreto del direttore generale (cfr. art. 32 del **doc. 3 e 3-5**) così come il Decreto Tax Credit Distribuzione ha rinviato ad un successivo decreto direttoriale le modalità di presentazione delle richieste e le ulteriori disposizioni applicative (cfr. art. 7, comma 5, art. 22, comma 1, **doc. 4**).
17. In passato e, come si vedrà, anche nel caso oggi controverso, per la presentazione delle domande è stato richiesto agli operatori di avvalersi di una piattaforma informatica messa a disposizione dal MiC (di seguito "la DGCOL")¹.

¹ <https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/?ricerca=dgcol>

18. Il funzionamento di tale piattaforma e le modalità operative di presentazione delle domande sono illustrate in *vademecum* operativi predisposti dalla DGCA. Tali documenti descrivono le diverse operazioni richieste agli operatori economici, tra cui:
- la creazione dell'anagrafica dell'impresa;
 - la possibilità di operare tramite utenti delegati (solo dal 2024);
 - la compilazione delle diverse sezioni della domanda;
 - il caricamento della documentazione richiesta.
19. Va peraltro evidenziato che alcuni *vademecum* riguardano le procedure da seguire sulla DGCOL comuni a tutte le linee di sostegno previste dalla Legge Cinema altri regolano l'operatività di alcune linee di intervento specifiche. In entrambi i casi l'ultimo aggiornamento sia per le procedure generiche che per la distribuzione risale al 2024 (**doc. 5, 5.1 e 6**)² e, quindi, in data antecedente alla pubblicazione del decreto del direttore generale del 16 gennaio 2026 oggetto di impugnazione ("DD 2026") (cfr. **doc. A**).
20. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, tutti i decreti in materia hanno sempre indicato come termine quello di 180 giorni dalla data di prima uscita del film (cfr. art. 6, comma 1, **doc. 2**, art. 6, comma 1, **doc. 3 e 3.5**, e art. 7, comma 1, **doc. 4**), data entro la quale l'interessato avrebbe dovuto inviare una richiesta corredata da una serie di documenti tra i quali: il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione del film (c.d. P&A), il contratto di distribuzione, il piano finanziario per la copertura di detti costi, l'ammontare del credito di imposta spettante oltre ad alcune autodichiarazioni predisposte sulla base di appositi modelli redatti dalla DGCA.
21. Solo con il Decreto Tax Credit Distribuzione, tra i documenti da allegare è stata aggiunta la comprova del pagamento delle spese istruttorie – ma solo per le opere uscite a partire dal 1° gennaio 2025 (cfr. il combinato disposto degli artt. 7 e 22 del **doc. 4**) – e la polizza catastrofale prevista espressamente solo dal DD 2026 al suo art. 2.
22. Il Decreto Tax Credit Distribuzione prevedeva inoltre la definizione/pubblicazione, da parte dell'amministrazione, di «*ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative*» per il riconoscimento dei crediti oltre che di «*appositi modelli*» per la presentazione delle domande (cfr. art 22, commi 1-2, **doc. 4**) che, però, alla data di apertura della sessione

² <https://cinema.cultura.gov.it/notizie/dgcol-si-rinnova-piu-semplce-da-utilizzare-manterra-le-stesse-funzionalita/?highlight=dgcol&ricerca=dgcol>

oggetto del presente giudizio non erano stati pubblicati, né lo sono stati al momento in cui si scrive.

23. In merito allo svolgimento dell'istruttoria per accedere al *tax credit*, la stessa ha sempre previsto l'evasione delle pratiche in "ordine cronologico", con verifica della correttezza della documentazione prodotta, la rispondenza ai requisiti di legge e la disponibilità delle risorse previste nell'anno di riferimento, con riconoscimento dei crediti di imposta e prenotazione delle relative somme in caso di esito positivo (cfr. art. 33, **doc. 2**; art. 32, **doc.ti 3 e 3.5** del testo consolidato; art. 19, **doc. 4**).
24. In base al Primo Decreto Altri Tax Credit veniva prevista la pubblicazione prima della seconda e terza sessione di presentazione, di un apposito avviso con le risorse disponibili (cfr. art. 33, comma 6 del **doc. 2**) mentre in base al Secondo Decreto Altri Tax Credit ed al Decreto Tax Credit Distribuzione, raggiunti i limiti di spesa la sessione sarebbe stata disattivata con conseguente avviso sul sito della DGCA (cfr. art. 32, **doc. 3 e 3.5** e art. 19 **doc 4**).
25. Le sessioni di presentazione delle domande in vigore del Primo Decreto Altri Tax Credit rinviavano a quelle previste nel decreto medesimo o comunque indicavano una durata determinata³ e venivano gestite anche tenendo conto del passaggio dalla precedente piattaforma COL alla DGCOL⁴
26. In vigore del Secondo Decreto Altri Tax Credit – come emerge dalla ricostruzione cronologica delle sessioni relative al *tax credit* distribuzione – le sessioni di presentazione delle domande hanno sempre avuto una durata significativa e comunque tale da consentire agli operatori economici di completare le diverse operazioni richieste dalla piattaforma e dai decreti dal momento che la DGCA pubblicava appositi avvisi di chiusura (**doc. 7**).⁵

³ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-agli-utenti-proroga-dei-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-credito-di-imposta-e-disposizioni-per-la-presentazione-delle-domande-definitive-di-credito-di-imposta/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-agli-utenti-domande-di-tax-credit/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-agli-utenti-apertura-seconda-sessione-tax-credit-2019/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-agli-utenti-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-credito-di-imposta/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-prima-sessione-2020/>

⁴ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/avviso-agli-utenti-pubblicazione-modulistica-per-le-richieste-definitive-tax-credit/>

⁵ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-sessione-2021-distribuzione-investitori-esterni-sale-cinematografiche/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-chiusura-sessioni-2021/>

27. La prassi amministrativa ha inoltre previsto in diverse occasioni l'apertura di sessioni ricognitive – finalizzate a consentire l'inserimento delle domande relative alle opere cinematografiche già distribuite al fine anche di verificare il fabbisogno degli operatori – senza necessità di ripresentare le domande in sede di apertura delle sessioni successive (cfr. **doc. 7** citato sessioni 2023).⁶ Ciò, come si vedrà, fino alla sessione ricognitiva del giugno 2025 (di seguito "Ricognitiva 2025") (cfr. **doc. 7** sessione ricognitiva giugno 2025), messa nel nulla da un atto (ignoto) contestuale al DD 2026⁷

28. Si riporta di seguito uno schema riepilogativo di tutte le finestre temporali aperte dal 2018 al 2026 per la presentazione di domande di riconoscimento del tax credit distribuzione:

Anno	Sessione	Apertura finestra	Chiusura finestra	Durata indicativa
2018	III sessione	15 ottobre 2018	30 dicembre 2028	circa 2 mesi
2019	II sessione	12 settembre 2019 – ore 12:00 apertura	20 settembre 2019 – ore 23:59	circa 8 giorni
2020	I sessione	comunicata aprile– maggio 2020	15 maggio 2020	circa 1 mese
2021	Sessione tax credit distribuzione	24 maggio 2021 – ore 10:00	31 dicembre 2021	circa 7 mesi
2023	Sessione ricognitiva	24 gennaio 2023 – ore 10:00	17 febbraio 2023 – ore 23:59	circa 3 settimane
2023– 2024	Sessione ricognitiva	4 dicembre 2023 – ore 10:00	21 aprile 2024	circa 4 mesi
2025	Sessione ricognitiva (opere distribuite nel 2024)	9 giugno 2025	chiusura successivamente comunicata	durata non determinata ex ante ma comunque superiore alla settimana
2026	Sessione annualità 2024	per 27 gennaio 2026 – ore 12:00	27 gennaio 2026 – esaurimento risorse	meno di 2 ore

29. È subito evidente che tutte le finestre aperte sino al 2026 hanno previsto un periodo di presentazione delle domande di durata variabile da alcune settimane ad alcuni mesi. Solo con la finestra del 2026 tale periodo è stato improvvisamente e inaspettatamente ridotto a circa due ore. Inoltre, fino al 2025, il periodo di apertura della finestra era sempre stato reso noto ex ante.

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-sessione-ricognitiva-distribuzione/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-sessione-ricognitiva-distribuzione-2/>

<https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-pubblicazione-decreto-altri-tax-credit-2023-ponte-e-data-chiusura-sessione/>

⁶ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-sessione-ricognitiva-distribuzione-2/>

⁷ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/apertura-sessione-ricognitiva-tax-credit-distribuzione-cinematografica-e-audiovisiva-per-lanno-2024/>

30. In dette occasioni veniva anche data comunicazione delle risorse del Fondo disponibili per le varie linee di intervento.
31. In particolare, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 le risorse disponibili per il *tax credit* distribuzione sono ammontate – come risulta dai Decreti Riparto 2021, 2022, 2023 e 2024 – rispettivamente a 26 milioni (ulteriormente rifinanziati, in corso di anno, con euro 9 milioni); 30 milioni; 38 milioni e 35 milioni (**doc.ti 8, 8.1, 9, 10 e 11**).
32. Ciò fino all’emanazione del decreto direttoriale DD 2026, oggetto di impugnazione, con il quale la DGCA ha disposto – dopo l’ultima sessione del 2023 e dopo la sessione ricognitiva 2025 – l’apertura di una nuova sessione per la presentazione delle domande di accesso al *tax credit* distribuzione relative ai film usciti entro il 31 dicembre 2024.
33. In detto avviso non veniva data chiara evidenza delle risorse disponibili per la stessa essendoci solo un rinvio al relativo Decreto Riparto (2024) (cfr. **doc. 11**) e, **solo nell’avviso di apertura, si informavano gli operatori che le domande inserite nella Ricognitiva 2025** (cfr. **doc. 7** sessione ricognitiva 2025 e sessione 2026 e **doc. 12**) **dovevano essere ripresentate**.⁸
34. Lo stesso avviso prevedeva inoltre la possibilità per gli operatori di aprire *ticket* di assistenza tecnica attraverso il sistema di supporto della piattaforma DGCOL, **con tempi medi di risposta dichiarati in 3 gg lavorativi** (cfr. **doc. 12**).
35. Si chiariva inoltre che “*Il sistema di presentazione delle domande sarà disattivato automaticamente al raggiungimento del limite delle risorse destinate ai suddetti crediti d’imposta dal decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, n. 145*” (nдр quest’ultimo da intendersi come Decreto Riparto 2024, allegato *sub doc. 11*) (cfr. **doc. 12**).
36. **Detta sessione, apertasi alle ore 12 del 27 gennaio, si è chiusa nel medesimo giorno dopo circa due ore di apertura** (**doc. 13**).

III. LA POSIZIONE DELLA RICORRENTE

37. Nel corso della Ricognitiva 2025, la società aveva provveduto a presentare tramite la piattaforma DGCOL quattordici domande di accesso al *tax credit* distribuzione – per un ammontare complessivo di *tax credit* pari a euro 6.121.673,24 – relative ad altrettante opere cinematografiche distribuite fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:

- Volevo un figlio maschio

⁸ Cfr. *link sub* nota 7

- L'ultima volta che siamo stati bambini
- La guerra dei nonni
- Paolo Conte alla Scala - Il maestro è nell'anima
- Santocielo
- I soliti Idiotti 3 - il ritorno
- Martedì e Venerdì
- Un mondo a parte
- Race for the glory
- Ricomincio da Taac!
- L'ultima settimana di Settembre
- Famiglia
- Creature
- Cortina Express

38. Dette istanze, con la relativa documentazione, erano state tutte regolarmente acquisite dalla DGCA tra il 16 ed il 17 giugno 2025 (**doc.ti 14 e da 14.1-14.14**) già in sede di Ricognitiva 2025 e decorsi circa otto giorni dall'apertura della stessa avvenuta il 9 giugno 2025, avendo quindi avuto Medusa Film, come accaduto per le finestre passate, un congruo periodo per inviare le istanze.

39. Veniva nel frattempo adottato il Decreto Tax Credit Distribuzione. Questo, come si è visto, avrebbe previsto appositi provvedimenti attuativi per definire «*ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative*» per il riconoscimento dei crediti oltre che di «*appositi modelli*» per la presentazione delle domande (cfr. art. 22, commi 1-2, **doc. 4**).

40. **Nulla di tutto ciò avveniva**. In data 16 gennaio 2026, il Ministero pubblicava il DD 2026 e una pagina di avviso dalla quale si comprendeva, tra l'altro, che: i) occorreva ripresentare le medesime istanze già acquisite dalla DGCA nella sessione Ricognitiva 2025, che quindi erano messe nel nulla; ii) la piattaforma da utilizzare era sempre la DGCOL; iii) «*per richieste di assistenza connesse all'utilizzo della piattaforma DGCOL [sarebbe stato necessario] attivare un ticket di assistenza tramite l'apposita funzione "Assistenza" disponibile all'interno della propria Area Riservata (DGCOL)*»; iii) «*I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande*». Non v'era, invece, alcuna indicazione sul termine finale di chiusura della finestra (cfr. **doc. 12**)

41. Medusa Film si vedeva così costretta ad avviare quanto necessario alla presentazione tramite la piattaforma DGCOL, il cui avvio era fissato dal DD 2026 al 27 gennaio 2026, ore 12:00.
42. Benché disponesse di un'infrastruttura tecnica perfettamente idonea, utilmente impiegata anche in tutte le precedenti sessioni, Medusa nel corso delle operazioni riscontrava tuttavia alcune criticità nel funzionamento del sistema informatico – verosimilmente dovute al fatto che la DGCOL non era stata creata per sostenere in un brevissimo arco di tempo una quantità di domande cumulate per il periodo residuo del 2023 e tutto 2024 – pertanto in diversi momenti risultava rallentata o non rispondeva correttamente ai comandi.
43. Nonostante tali difficoltà tecniche la ricorrente riusciva comunque a **(ri)creare quattordici domande di accesso al tax credit distribuzione**, relative alle medesime opere cinematografiche distribuite dalla società ed oggetto della Ricognitiva 2025.
44. Subito dopo la creazione delle domande la società provvedeva ad estrarre dal sistema l'autocertificazione dei requisiti di ammissibilità (Allegato A della modulistica richiesta dalla piattaforma) e a trasmetterla per la firma digitale dell'amministratore delegato, operazione documentata da comunicazione di posta elettronica inviata alle ore 12:50 (**doc. 15**).
45. Nel frattempo, la società proseguiva nell'inserimento dei dati e nel caricamento della documentazione richiesta.
46. A partire dalle ore 13:40 il sistema informatico iniziava tuttavia a manifestare un progressivo rallentamento, con frequenti blocchi e passaggi in modalità "non risposta".
47. **In modo del tutto inatteso la sessione veniva quindi chiusa dopo un intervallo temporale estremamente limitato (circa due ore)**, impedendo alla ricorrente di completare la procedura relativa alle quattordici domande presentate che invece, in sede di Ricognitiva 2025, era stato possibile far acquisire al sistema svolgendo le medesime operazioni.
48. La fulminea chiusura della sessione rendeva arduo comprendere quali misure potessero essere adottate per affrontare le criticità riscontrate nel funzionamento della piattaforma DGCOL, anche in considerazione della tempistica – circa tre giorni – indicata per la lavorazione dei ticket per l'assistenza. Ad ogni modo, lo stesso 27 gennaio u.s. Medusa Film provvedeva prontamente a segnalare la questione alla DGCA con apposita missiva, senza però ricevere riscontro (**doc. 16**).

49. Al fine di comprendere al meglio la paradossale situazione che si è venuta a creare, è sufficiente analizzare l'istanza relative al film "Santocielo" la cui domanda di riconoscimento del *tax credit* numero DOM-2024-257978-TCDN2-00001 presentata nella Ricognitiva 2025 era stata all'epoca acquisita (cfr. **doc. 14.6**) per poi risultare "Annullata" dal sistema solo il 27 gennaio 2026 (all'apertura della sessione impugnata) (**doc. 17**)
50. In ogni caso, sempre sul medesimo film il 27 gennaio 2026 è stata creata nuovamente la domanda con numero DOM-2024-284193-TCDN2-00001 che, pur completa in tutte le sue parti e allegati (Frontespizio; Anagrafica soggetto; Anagrafica dell'opera; Piano dei costi; Piano Finanziario; Credito d'imposta; Richiesta; Dichiarazioni; Allegati; Fine; relazione di certificazione delle spese sostenute per il film; autocertificazione dei requisiti di ammissibilità) non è stato possibile inviare per le anzidette ristrettissime tempistiche di apertura della sessione e per le pure citate avarie del sistema informativo dedicato (**doc. 18 e 18.1 – 18.7**). Tale domanda è tuttora presente sulla piattaforma DGCOL con la dicitura "da completare" (cfr. **doc. 17 e 17.1**)
51. La ricorrente in data 17 febbraio 2026 ha inviato alla DGCA un'istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss Legge 241/1990 e art. 5 D.Lgs n. 33/2013, ad oggi rimasta ancora senza riscontro (**doc. 19**). L'istanza ha ad oggetto, tra l'altro, gli aspetti tecnici di funzionamento della piattaforma DGCOL (es., i c.d. *log*).
52. Nel frattempo, con decreto del Direttore generale del 27 febbraio 2026 numero 374, la DGCA ha provveduto ad assegnare i primi crediti di imposta relativi alle domande presentate da alcuni operatori nella sessione oggetto di impugnazione (**doc. 20**).
53. Il DD 2026, così come tutti gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti con i quali è stata aperta, chiusa e gestita la sessione Ricognitiva 2025 e sono state poste nel nulla, tra le altre, tutte le domande di riconoscimento del credito di imposta presentate in quella occasione dalla ricorrente, nonché il Decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 412 del 4 novembre 2025 e il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura n. 374 del 27 febbraio 2026 sono ingiusti e illegittimi, e meritano di essere annullati, per le ragioni che già emergono dalla narrativa che precede e per i motivi che si articoleranno a seguire.

DIRITTO

I. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL MODELLO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 107 TFUE E DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014; VIOLAZIONE DELLA L. N. 220/2016, ARTT. 12, COMMA 3, E 21, DEL D.LGS. N. 184/2025, ART. 13, E DELLA L. N. 241/1990, ART. 1, COMMA 2; CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA

I.1. Sul piano del diritto UE, il credito di imposta in esame costituisce un "regime" di aiuti di Stato, rientrante tra quelli che, ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 (art. 54, richiamato sia nelle premesse del Secondo Decreto Altri Tax Credit, sia nelle premesse del Decreto Tax Credit Distribuzione), sono dichiarati compatibili con il Trattato ed esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione. Tali esenzioni, autorizzate a monte dal regolamento UE n. 2015/588, muovono dal presupposto che, alle condizioni fissate dal regolamento UE, gli aiuti producano benefici che compensino le possibili **distorsioni concorrenziali**.

Il regolamento UE, inoltre, dichiara compatibili i "regimi" di aiuto, intendendosi per tali *«qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, **possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso** così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito»* (art. 2, n. 15, regolamento UE n. 651/2014). Nel sistema è insita, in definitiva, l'esigenza che gli aiuti "esentati" siano accessibili a tutti i soggetti appartenenti alla categoria definita "in maniera generale e astratta" che soddisfino le condizioni richieste, altrimenti la "distorsione" scongiurata dal regolamento ritorna nell'implementazione nazionale.

I.2. Di tale esigenza si è fatta carico espressamente la Legge Cinema. Essa, in primo luogo, ha previsto che *«Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi [...]: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza»* (art. 12, comma 3). Si tratta sempre di **obiettivi di "qualità" e di "sostanza"** ai quali fa da chiosa il richiamo finale a **"merito", "mercato" e "concorrenza"**.

La legge, inoltre, ha definito con una certa puntualità i contenuti della disciplina di attuazione e gli aspetti sui quali essa possa fare leva per "regolare" il riconoscimento dei contributi. Nell'art. 21, comma 5, del quale il precedente Secondo Decreto Altri Tax Credit del 2021 e

l'attuale Decreto Tax Credit Distribuzione del 2025 dovrebbero essere attuazione, si considerano, tra gli altri, gli «*eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile [...]»*, nonché «*i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite*», «*le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato*».

In coerenza con gli obiettivi generali di tutela di **“merito”, “mercato” e “concorrenza”**, nessuno di tali parametri prefigura un disconoscimento integrale del contributo, in via meramente procedurale, a un soggetto che pur disponesse dei requisiti richiesti. Anche quando si scrive delle «*modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato*», non si indica che, a questo medesimo fine, singoli benefici possano essere **interamente** negati.

1.3. Da quanto sopra, discende la radicale incompatibilità con l'impianto normativo di un meccanismo che, alla luce delle risorse stanziare, delle forme di presentazione prescelte e delle domande ricevute, distribuisca i benefici in modo accidentale e “per estremi”, dando tutto o quasi a taluni e nulla o quasi ad altri. Della legittimità di meccanismi del genere si è autorevolmente dubitato **anche quando previsti da norme primarie** (v. l'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione richiamata da Corte cost., 27 giugno 2017, n. 149, § 4.2.: «*la sproporzione tra risorse disponibili e domande, l'elevato numero di concorrenti e la velocità dei meccanismi di trasmissione informatica determinerebbe, infatti, una selezione sostanzialmente casuale, che si esaurisce in un tempo brevissimo [...]»*); la questione non è stata poi decisa nel merito perché ritenuta inammissibile in rito, v. al § 16). **La diffidenza di fondo** rispetto a tali meccanismi è stata ribadita dal d.lgs. n. 184/2025 (“codice degli incentivi”), ai sensi del quale: «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo **sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo***».

estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza» (art. 13, comma 5).

Considerazioni del genere valgono a più forte ragione rispetto al caso specifico del credito di imposta che, come si è osservato in precedenza (§§ 8 ss. in fatto), costituisce **lo strumento principale di incentivazione pubblica per il mercato cinematografico.**

Lo scenario si è materializzato nel nostro caso, anche per una combinazione di elementi che sono stati anticipati nella narrazione in fatto e sui quali si tornerà nei motivi a seguire. La previsione del parametro cronologico, unitamente all'opacità delle risorse disponibili e dei modi di presentazione della domanda, hanno mutato la procedura in un frenetico "click day", gravosissimo e concitato per i richiedenti, dove il tutto o il niente del risultato è divenuto un puro accidente.

Tutto ciò, con una grave violazione dei parametri di **"merito", "mercato" e "concorrenza"** previsti dalla legge. Una società come Medusa si è vista privata interamente del credito di imposta – con tutto quel che ciò comporta in termini di disconoscimento del merito e distorsione concorrenziale a valle sui mercati – solo per una qualche casuale combinazione di tempi e accessi telematici oltre che per la presumibile prevalenza di condotte opportunistiche agevolate dall'opacità dell'azione del MiC (v. *infra*, sub IV motivo).

I.4. Alla luce della norma primaria, il criterio non diviene più razionale solo perché agganciato a un parametro apparentemente oggettivo quale è la priorità temporale. A parte che, come si vedrà (*infra*, motivo IV), questo parametro è stato in concreto "inquinato" da una pluralità di fattori, esso non riflette a sua volta alcun valore meritevole, se non il "capriccio" del caso e l'arbitrio. Sul piano degli interessi tutelati dalla Legge Cinema, il risultato è dunque equiparabile a una situazione in cui il MiC avesse assegnato i contributi soddisfacendo per intero le domande di singole imprese, selezionate a caso, e lasciando interamente insoddisfatte le altre. Una soluzione erratica e inaccettabile sotto qualsivoglia parametro di razionalità e ragionevolezza amministrativa.

Né si può dire che tale soluzione fosse *necessitata* dall'esigenza di far corrispondere i benefici concessi alle risorse disponibili. Il citato art. 21, comma 5, della Legge Cinema fornisce una pluralità di criteri utili a questo fine. Inoltre, non si versa in condizioni di particolare difficoltà sul versante amministrativo, che possano giustificare metodi così grossolani. La platea dei possibili beneficiari è circoscritta e non vi sono esigenze impellenti di fulminea celerità nella selezione, dovendosi comunque procedere alla delibazione delle singole domande. Il

meccanismo impiegato dal MiC, nella sua attuazione concreta, era l'unico disfunzionale rispetto gli obiettivi della legge e quello che più aggravava la posizione delle imprese, in violazione altresì dell'art. 1, comma 2, l. n. 241/1990.

* * *

Quanto sopra sarebbe sufficiente all'integrale annullamento degli atti impugnati e alla riedizione della procedura secondo regole conformi alla normativa primaria. Anche al di là di ciò, la procedura per come concretamente disciplinata, (dis)organizzata e (non)gestita è gravemente illegittima e meritevole di annullamento, per i motivi meglio indicati a seguire.

II. SUL DISCONOSCIMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE NELLA SESSIONE RICOGNITIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ E MOTIVAZIONE.

II.1. Il MiC, prima della sessione attivata a gennaio 2026, ha svolto a giugno 2025 una ormai consueta sessione "ricognitiva", operante secondo il modello in uso da tempo. Si è detto anche (*supra*, §§ 19 ss.) che il tutto era basato su una disciplina che, nei suoi tratti generali, era sovrapponibile a quella oggi in discussione, anche nella clausola di "controllo della spesa" (v. Secondo Decreto Altri Tax Credit, art. 32; **doc. 3**).

Per quanto desumibile dall'avviso ministeriale (**doc. 21**), la procedura era indetta «*Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto*», il credito di imposta sarebbe stato riconosciuto secondo il Secondo Decreto Altri Tax Credit del 2021 e si sarebbe seguita la relativa modulistica. L'avviso ministeriale conteneva un'unica avvertenza: «*Si specifica che la presentazione delle richieste ai sensi del presente avviso non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d'imposta. Detto credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà i crediti d'imposta in oggetto*». Anche tale previsione era consueta (v., in precedenza la sessione ricognitiva aperta nel 2023, citata *supra*, § 27 in fatto⁹) ed era per certi versi ovvia. La domanda non costituiva titolo in sé ed occorreva attendere i criteri di riconoscimento previsti dall'emanando decreto. Null'altro.

⁹ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-apertura-sessione-ricognitiva-distribuzione-2/>

Per quanto noto, la procedura si è svolta regolarmente. Le imprese hanno avuto alcuni giorni di tempo a partire del 9 giugno 2025 di apertura della sessione (**doc. 21**) per la presentazione delle domande, dunque, senza che vi potessero essere problemi del genere oggi denunciato.

II.2. Come si è rammentato in fatto, in tale occasione **Medusa ha regolarmente presentato le domande per tutti i suoi film distribuiti pertinenti alla sessione** (v. *supra*). In particolare, tra i giorni 16 e 17 giugno 2025 – e, dunque, circa una settimana dopo l’apertura della sessione – Medusa ha presentato quattordici domande di riconoscimento del tax credit, per altrettante opere cinematografiche da essa distribuite (**doc.ti 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14**). Essa si attendeva che le stesse fossero quantomeno valutate, sia pure alla luce di eventuali nuovi criteri di riconoscimento.

In modo del tutto inaspettato, il solo avviso di apertura del 27 gennaio 2026 (**doc. 12**) ha disposto che «*le società che hanno già presentato domanda nel corso della sessione ricognitiva aperta in data 5 giugno 2025 dovranno ripresentarla nel corso della presente sessione, mettendo nel nulla la precedente sessione*». In effetti, quando poi Medusa ha avuto accesso al sistema DGCOL per la nuova presentazione, essa ha riscontrato che le domande precedenti, pur ancora elencate, risultavano “annullate” e che dunque da esse non era possibile neppure ripartire per la presentazione delle nuove.

II.3. In sede di accesso, Medusa ha chiesto gli atti ministeriali pertinenti anche rispetto a tali passaggi, non resi espliciti dagli avvisi ministeriali. Nondimeno, è evidente sin d’ora l’irrazionalità e illegittimità della scelta ministeriale. Per un verso, il MiC ha prima fatto svolgere un’attività onerosa alle imprese per la presentazione delle domande nella sessione ricognitiva di giugno 2025, dando indicazioni che facevano confidare che esse sarebbe state quantomeno *valutate* una volta che fosse sopraggiunto il nuovo decreto. Poi, senza alcuna motivazione e, per quanto ad oggi noto, con un mero avviso, il MiC ha disconosciuto interamente quelle domande, configurando il sistema in modo che non fosse neppure possibile recuperare il lavoro svolto, di per sé già oneroso sotto più profili, anche qui in violazione del principio di non aggravamento di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990.

Ciò, come poi si è verificato, in assenza di cambiamenti sostanziali nella documentazione da presentare, essendovi solo da aggiungere un’autodichiarazione e la polizza per “calamità ed eventi catastrofici” (art. 2 del DD 2026), che ben poteva essere inserita nella domanda originaria.

Si consideri altresì che, al contrario della procedura di gennaio 2026, quella di giugno 2025, in ragione dei suoi tempi di apertura e chiusura, si era svolta in un contesto privo di difficoltà tecniche e aveva dunque consentito a tutti gli operatori di presentare le domande su un piano di parità e senza distorsioni. Vi erano semmai ottime ragioni per conservarne gli esiti.

Si è giunti invece all'assurdo che un'impresa che, come Medusa, aveva diligentemente partecipato alla prima procedura, si è vista "annullare" le sue domande per essere poi costretta alla ripresentazione integrale in un contesto totalmente inadeguato.

III. SULL'ESAURIMENTO DELLE RISORSE IN BASE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO MiC N. 412/2025 (DECRETO TAX CREDIT DISTRIBUZIONE) E DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL DD 2026, VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. N. 220/2016, VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL CODICE DEGLI INCENTIVI, VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA

III.1. Per quanto desumibile dai fatti, e salvi sempre gli esiti dell'istanza di accesso, emerge che il MiC ha applicato la clausola di "controllo della spesa" con riferimento all'ammontare di credito di imposta risultante dalle domande "presentate", non da quelle "ammesse" ad esito dell'istruttoria. In effetti, quest'ultima è ancora in corso mentre la sessione è durata solo per un paio di ore. L'unica spiegazione possibile è che il sistema sia stato configurato con un qualche automatismo che, sommando le domande di credito semplicemente per come caricate a sistema, arrestava la sessione al raggiungimento teorico del limite di spesa.

Tale soluzione è manifestamente in contrasto con lo stesso Decreto Tax Credit Distribuzione, con la normativa primaria e comunque con elementari principi di buona amministrazione.

Il Decreto in questione (art. 19) prevede che «La DGCA **istruisce in ordine cronologico** le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, **provvede a riconoscere** i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme» (comma 2). Il processo è dunque lineare: l'istruzione segue l'ordine cronologico e il credito è riconosciuto solo dopo che, attraverso l'istruttoria, si sia accertata la sussistenza dei requisiti.

Subito a seguire tale disposizione, il Decreto Tax Credit Distribuzione aggiunge che «**Il credito di imposta** relativo alle richieste **il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa** di cui al comma 1 **è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate**» e che «Al

raggiungimento di detti limiti di spesa, la DGCA disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. **Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta**»

(comma 3).

È quindi chiaro che il confronto tra le risorse disponibili (il "limite di spesa") e quelle richieste viene compiuto al momento del "riconoscimento", non della semplice presentazione della domanda («**Il credito di imposta [...] è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili**»). Non avrebbe senso, altrimenti, neppure la previsione secondo la quale «**non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate**», la quale assume necessariamente che sia possibile presentare domande anche oltre il momento in cui il semplice cumulo dei crediti richiesti abbia raggiunto la soglia di risorse a disposizione. E non avrebbe senso neppure la previsione per cui, fino al termine dell'esercizio finanziario, siano inammissibili nuove richieste di credito di imposta. Questa chiusura avverrebbe difatti a risorse ancora disponibili.

Tale "interpretazione" è confermata anche dal DD 2026, il quale, riformulando la previsione del Decreto Tax Credit Distribuzione, ha indicato che «*Il credito di imposta relativo alle richieste di cui al presente articolo è riconosciuto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del "decreto tax credit distribuzione", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la Direzione generale Cinema e audiovisivo disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta*» (art. 1, comma 4). La clausola richiama solo il momento del "riconoscimento" del credito e, a seguire, prevede che «*Al raggiungimento di detti limiti di spesa*» - i.e., rispetto al riconosciuto – il sistema sia disattivato.

Alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza di codesto Tribunale con riferimento al testo del previgente d.lgs. n. 123/1998 (art. 5, comma 7), strutturalmente simile alle clausole in esame dei decreti ministeriali: «*Particolarmente significativo appare quest'ultimo inciso, che **colloca infatti l'attività istruttoria in un momento successivo alla presentazione della domanda (in genere) e non della sola domanda inviata nei limiti della capienza dei fondi.***

*La legge insomma non prescrive di ammettere ab origine all'istruttoria le sole domande teoricamente corrispondenti al valore dei contributi. Prescrive invece **che l'istruttoria avvenga***

ex post, nell'ordine cronologico di presentazione di tutte le domande, di modo che, gradualmente, fino alla capienza dei fondi, siano individuate le imprese ammesse a beneficiare del contributo (nell'ordine cronologico, sostanzialmente, di presentazione di quelle domande che abbiano tuttavia superato l'istruttoria). Invece, nel caso di specie, come fondatamente lamentano i ricorrenti, l'INAIL ha limitato l'istruttoria alle prime domande ricevute (che avevano teoricamente esaurito i fondi da erogare) non consentendo quindi alle imprese successive in ordine cronologico di registrazione di vedersi ammettere all'istruttoria in caso di mancata concessione del contributo "prenotato" dalle imprese registrate cronologicamente in posizione posteriore» (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 19 febbraio 2013, n. 1868, § 4).

III.2. Il concreto modo di operare del MiC ha dunque violato lo stesso Decreto Tax Credit Distribuzione e il DD 2026. Se anche si volesse dare un'interpretazione diversa di tali atti – nel senso che essi siano coerenti con quanto poi fatto – l'illegittimità si estenderebbe ad essi sia per il contrasto con norme primarie sia per l'intrinseca irrazionalità.

Se effettivamente la verifica sul limite di spesa fosse da compiere sui crediti meramente richiesti, si produrrebbe necessariamente un divario tra le risorse riconosciute e assegnate e quelle disponibili. È nella logica delle cose che almeno una parte delle richieste non siano ritenute meritevoli, non avendo altrimenti senso l'istruttoria amministrativa al riguardo. Allo stesso tempo, il Decreto Tax Credit Distribuzione prevede che «*Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta*» (art. 19, comma 3). Ci troveremmo dinanzi alla scelta programmatica di assegnare meno risorse di quelle che lo stesso MiC ha indicato come disponibili e destinate ai benefici in questione. Inoltre, sarebbe ugualmente programmatica la scelta di far sì che la "moneta cattiva" scacci quella potenzialmente "buona": le domande cronologicamente anteriori, pur se inammissibili, impedirebbero l'istruttoria delle successive, pur se potenzialmente ammissibili e a risorse ancora disponibili.

Questo contrasterebbe anzitutto con i già richiamati principi di cui all'art. 12, comma 3, della Legge Cinema, in virtù dei quali è doveroso l'impiego delle risorse a disposizione a vantaggio degli operatori che abbiano i requisiti, quale mezzo al fine per curare gli interessi pubblici coinvolti. Si avrebbe altrimenti un uso non efficiente ed efficace delle risorse disponibili, in contrasto con il canone generale di buon andamento (art. 1, comma 1).

Gli atti del MiC violerebbero altresì la disciplina e i principi generali in tema di incentivi pubblici. Nelle procedure c.d. "a sportello" – secondo quanto previsto dall'art. 13, comma

2, d.lgs. n. 184/2025 – ciò che si compie in “ordine cronologico” è l'istruttoria delle domande, non la selezione delle domande da istruire. Si torna dunque all'argomentazione già sviluppata da codesto Tribunale rispetto al previgente e analogo testo del d.lgs. n. 123/1998, nel senso che fosse illegittimo non consentire «*alle imprese successive in ordine cronologico di registrazione di vedersi ammettere all'istruttoria in caso di mancata concessione del contributo "prenotato" dalle imprese registrate cronologicamente in posizione poziore*» (**Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 1868/2013, § 4**). Ancora, la soluzione aggraverebbe il rischio che il d.lgs. n. 184/2025 (art. 13, comma 5) intende scongiurare, perché le domande successive non verrebbero neppure ammesse all'istruttoria, sicché l'assegnazione seguirebbe in modo ancor più radicale il criterio cronologico.

IV. SULL'INADEGUATEZZA DELLA PIATTAFORMA DGCOL RISPETTO ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE DOMANDE DI CREDITO DI IMPOSTA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MIC N. 412/2025 (DECRETO TAX CREDIT DISTRIBUZIONE) E DEL DD 2026, VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 220/2016, VIOLAZIONE DEL CODICE DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D.LGS. N. 184/2025, VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA

IV.1. Quanto detto in precedenza dimostra l'illegittimità in termini astratti della procedura di riconoscimento del tax credit distribuzione avviata con il DD 2026, e sarebbe sufficiente a disporre l'annullamento, nei termini richiesti.

Ma, in ogni caso e a più forte ragione, tale procedura merita di essere annullata se si considera che, anche nelle sue concrete modalità di svolgimento, essa si è dimostrata manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi posti dalle rubricate norme primarie, e già sopra illustrati, nonché contrastante con gli stessi provvedimenti regolamentari sulla cui base avrebbe dovuto essere condotta.

IV.2. Si è già detto nella parte in fatto e nel primo motivo che il sistema di riconoscimento del tax credit distribuzione, dopo anni di funzionamento nel quale le domande potevano essere presentate in un lasso di tempo molto ampio, è stato improvvisamente trasformato in un “click day”. Si è pure anticipato che di tale trasformazione, nonostante la sua essenziale rilevanza, è avvenuta in modo opaco e contraddittorio, essendo altresì mancate le specifiche previsioni di attuazione che avrebbero dovuto esplicitarla. Gli operatori economici interessati ne hanno avuto contezza solo *ex post*, in quanto la durata di apertura della sessione non è stata comunicata in precedenza – anche qui, differentemente dalla prassi consolidata – ed è

stato possibile conoscerla solo a seguito della pubblicazione sul sito *web* del MiC dell'avviso di chiusura della sessione, il giorno stesso dell'apertura, a distanza di circa due ore (**doc.ti 12-13**).

IV.3. A ciò si aggiunga che nell'ambito di tale sessione di presentazione delle istanze, ormai nei fatti trasformata in "click day", è stata richiesta la presentazione, "a pena di inammissibilità", di documentazione che, per ampiezza e complessità, era del tutto incompatibile con le tempistiche di un click day e, con ogni probabilità, con il numero di soggetti che appena la piattaforma è stata attivata vi si sono collegati e hanno tentato di compilare le proprie domande, sovraccaricandola.

In particolare, l'art. 7 del Decreto Tax Credit Distribuzione prevede un lungo elenco di documenti, attestazioni, certificazioni, i quali devono corredare la richiesta di riconoscimento del tax credit "a pena di inammissibilità". Tra di essi vi sono documenti che, così come chiarito dal vademecum applicativo della piattaforma DGCOL, devono essere redatti su un documento scaricato dalla stessa piattaforma (ciò che è possibile solo successivamente all'attivazione della stessa), compilati, sottoscritti – in taluni casi, come la "certificazione di effettività e stretta inerenza alla distribuzione dell'opera dei costi eleggibili sostenuti", da un certificatore esterno all'impresa richiedente – e ricaricati sulla piattaforma stessa (**doc. 6**, pagg. 21-22). Ancora, i documenti da caricare sulla piattaforma, ove correttamente formati, a partire dai moduli scaricabili dalla piattaforma stessa, recavano nell'intestazione il numero progressivo della domanda, che veniva creato all'avvio del procedimento; ciò che rendeva impossibile – volendo rispettare esattamente le modalità di presentazione previste a pena di inammissibilità – preparare gli stessi in precedenza.

Al di là di tale dettaglio, il novero e il contenuto dei documenti da caricare, si ribadisce ancora una volta, è però sostanzialmente analogo a quello che era precedentemente recato dal secondo Decreto Altri Tax Credit, precedentemente vigente. Le uniche innovazioni sono rappresentate: i) dalla necessità che il legale rappresentante dell'impresa richiedente autodichiarasse, oltre a quanto già in precedenza previsto, «*di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativo*» (Decreto Tax Credit Distribuzione, art. 7, comma 1, lett. g), n. iv); ii) dalla necessità di produrre il contratto assicurativo a copertura dei danni i beni di cui all'art. 2424

c.c. cagionati da calamità naturali o eventi catastrofici, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, l. n. 213/2023 (DD 2026, art. 2).

IV.4. La previsione della necessità di caricare tutta l'anzidetta documentazione "a pena di inammissibilità" escludeva in radice la possibilità di caricare intanto documentazione incompleta e di integrarla successivamente, spontaneamente o su richiesta dell'Amministrazione.

IV.5. La sostanziale identità di procedimento costituisce la plastica evidenza dell'inadeguatezza del sistema di presentazione delle domande concretamente attuato solo a gennaio 2026 e in questa sede contestato. Tale sistema, concretizzatosi nella forma del "click day", avrebbe imposto di predisporre e caricare sulla piattaforma, in circa due ore, tutta la documentazione che in precedenza poteva essere approntata nell'arco di diverse settimane.

Di tale inadeguatezza era peraltro consapevole lo stesso MiC, il quale, non a caso, all'art. 22 del Decreto Tax Credit Distribuzione aveva previsto, al comma 1, che *«Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto»* e, al comma 2, che *«Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predisporre e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta i cui al presente decreto»*. Ebbene, tali previsioni confermano evidentemente che **per il corretto funzionamento del sistema di ricezione delle istanze di riconoscimento del tax credit sarebbe stato necessario adottare nuove regole tecniche e una nuova modulistica; e, tuttavia, ciò non è avvenuto**, ed invero gli ultimi aggiornamenti alla piattaforma risalgono al 2024, come illustrato nelle premesse in fatto (*supra*, §§ 19 ss).

In tali condizioni di carenza di regole e di informazione, la procedura può avere di fatto premiato o il caso o soluzioni opportunistiche, al di fuori di qualsivoglia parametro di "merito", "mercato" e "concorrenza".

IV.6. L'inadeguatezza del sistema si è poi manifestata, sotto altro profilo, con il **collasso della piattaforma DGCOL**. Come Medusa ha segnalato al MiC lo stesso giorno di apertura e chiusura della sessione, la piattaforma sin dal momento della sua apertura ha manifestato gravi e insormontabili difficoltà di funzionamento, dovute presumibilmente alla sua

inadeguatezza strutturale, alla luce dell'elevato numero di soggetti che vi si erano collegati e che stavano tentando di caricare le proprie istanze contemporaneamente.

Né le problematiche tecniche avrebbero potuto essere affrontate e risolte con il sistema di assistenza predisposto dalla DGCA, il quale prevedeva l'apertura di un ticket che **prevedeva tempi di lavorazioni pari a circa tre giorni e, quindi, del tutto incompatibili con il meccanismo del click day.**

IV.7. In definitiva, la previsione del parametro cronologico (*supra*, motivo I.4.), il suo riferimento in pratica alle domande presentate e non a quelle ammesse (*supra*, motivo III), la mancata adozione degli atti di implementazione tecnica e informativa per come prefigurati dagli stessi decreti ministeriali (*supra*, § IV.3), il ricorso a una piattaforma e a modelli di compilazione pensati per un altro uso, l'opacità sulle condizioni di base della procedura che ha verosimilmente premiato comportamenti opportunistici e creato disparità di trattamento in concreto, tutto ciò ha nell'insieme falsato in misura inaccettabile il risultato finale.

In pratica, l'Amministrazione ha lasciato del tutto invariato il sistema pratico di presentazione delle domande in uso sino al 2025, nonostante avesse radicalmente deciso di mutare, come poi ha mutato, le relative tempistiche di accettazione delle richieste e di loro istruzione e validazione, lasciando alle imprese di sopportare per intero il rischio derivante dall'inadeguatezza del sistema, nella massima estensione possibile.

Ciò, in aperto contrasto con gli obiettivi di cui alla Legge Cinema, art. 12, comma 3, dei quali si è già più volte detto, nonché con quanto imposto dal codice degli incentivi di cui al d.lgs. n. 184/2025, il quale, **all'art. 13, comma 5, impone all'Amministrazione l'adozione di un modello di prevenzione/gestione del rischio, nel quale siano approntate tutte le misure necessarie a evitare che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.** Come accade ogni qualvolta una regolazione ponga in capo a un soggetto l'obbligo di scongiurare un rischio, la prova dell'adozione di un modello utile a tal fine non può che gravare, peraltro, sulla stessa Amministrazione. Nel nostro caso, l'opacità della procedura, l'inazione sugli atti implementativi che essa stessa avrebbe previsto e la conservazione di strumenti informatici e processi pensati e impiegati per altre circostanze, dimostrano senza ombra di dubbio che una simile gestione del rischio da parte del MiC non vi sia stata affatto.

IV.8. Nel caso dell'odierna ricorrente, poi, ai vizi anzidetti se ne è aggiunto uno ulteriore.

Si è detto che Medusa nella sessione Ricognitiva 2025 aveva regolarmente presentato quattordici domande di riconoscimento del tax credit per opere da essa distribuite (**doc.ti 14 e da 14.1 a 14.14**), e che la documentazione ad esse allegata coincideva pressoché integralmente con quella che è stata poi richiesta nell'ambito della sessione aperta con il DD 2026, salvo che per la necessità di produrre, in questa seconda sessione, le minime integrazioni di cui si è detto.

Il MiC ha però privato di ogni valore non solo le domande in sé, ma anche la documentazione ad esse acclusa, negando la possibilità di riutilizzarla per successive domande presentate per la medesima opera, in violazione del principio di non aggravamento di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 241/1990 e con il principio di unicità dell'invio dei dati alla pubblica amministrazione, il quale rappresenta un'ormai acquisita espressione nell'ambito delle procedure gestite con sistemi informatici della più generale traiettoria semplificatrice che il legislatore ha inteso imporre ai rapporti tra amministrati e amministrazione.

Da ciò deriva che, anche a voler ammettere, per mera ipotesi difensiva, la legittimità della scelta del MiC di porre nel nulla le domande presentate nella sessione di giugno 2025, nondimeno la stessa Amministrazione avrebbe dovuto consentire alle imprese intenzionate a ripresentare una domanda di riconoscimento per la medesima opera di riutilizzare la documentazione già caricata, escludendo la necessità di formarla e caricarla *ex novo* anche per non esporre i richiedenti ad una duplicazioni di adempimenti onerosi.

V. ISTANZA ISTRUTTORIA

V.1. Medusa, il giorno stesso dell'apertura e della chiusura della finestra per il riconoscimento del tax credit distribuzione di gennaio 2026, ha segnalato al MiC le problematiche riscontrate nella trasmissione delle istanze in tale sede, rappresentando altresì di aver già presentato le medesime istanze nel giugno 2025 e chiedendo che le fosse consentito di trasmettere/integrare/regolarizzare le medesime istanze (**doc. 16**).

A tale nota non v'è stato alcun riscontro.

Medusa ha poi trasmesso, in data 18.02.2026, un'articolata istanza di accesso, nella quale, riepilogati i fatti anche in questa sede descritti, ha chiesto di accedere agli atti e ai documenti necessari a tutelare la propria posizione giuridica (**doc. 19**).

Anche l'istanza di accesso, ad oggi, è rimasta priva di riscontro.

V.2. Medusa, pur riservandosi espressamente di agire, eventualmente anche ai sensi e nei modi di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a., avverso l'eventuale provvedimento di diniego, totale

o parziale, espresso o tacito, dell'accesso richiesto, per prudenza difensiva formula anche a codesto Tar un'istanza istruttoria, chiedendo che sia ordinato all'Amministrazione resistente di produrre in giudizio:

- tutti gli atti, i provvedimenti, i documenti, relativi all'apertura, alla chiusura, all'istruttoria e, comunque, in ogni modo alla gestione, della sessione di giugno 2025;
- tutti gli atti, i provvedimenti, i documenti, relativi all'apertura, alla chiusura, all'istruttoria e, comunque, in ogni modo alla gestione, della sessione di gennaio 2026 e, con riferimento a questa, in particolare:
 - o quelli relativi alla determinazione delle risorse disponibili, eventualmente anche alla luce delle risorse residue da anni precedenti;
 - o quelli relativi alla decisione di chiusura della sessione in rapporto alle risorse disponibili;
 - o quelli relativi alla piattaforma DGCOL, alla sua adeguatezza rispetto alla sessione, alle eventuali misure adottate per assicurarsi della sua adeguatezza e/o provvedere in merito;
 - o quelli relativi al funzionamento tecnico della piattaforma DGCOL, con particolare riferimento al periodo di apertura della sessione di gennaio 2026 (*log* applicativi relativi alla finestra temporale di apertura della sessione, comprensivi di *timestamp* delle operazioni di accesso, compilazione e invio delle domande; *log* di sistema e registri degli errori relativi ai *server* e ai servizi utilizzati durante la sessione; eventuali report interni o esterni relativi a malfunzionamenti, interruzioni di servizio o incidenti tecnici verificatisi nel corso della sessione; report di monitoraggio delle *performance* della piattaforma durante la finestra di presentazione delle domande);
 - o quelli relativi alle domande presentate e alla formazione del relativo ordine cronologico delle domande presentate;
- ogni altro atto, documento, provvedimento, comunicazione, comunque relativo ai procedimenti oggetto del giudizio e di interesse rispetto ai motivi di ricorso e alle sottese doglianze.

VI. ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

VI.1. Con riguardo al *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto detto nei paragrafi che precedono.

VI.2. Per quel che concerne il *periculum in mora*, invece, si osservi che la ricorrente nella sessione Ricognitiva 2025 ha presentato domande per il riconoscimento del *tax credit* distribuzione per un valore complessivo pari a € 6.121.673,24.

VI.3. Con il Decreto riparto 2024 è stata complessivamente assegnata al *tax credit* distribuzione per l'anno 2024 la somma di € 35.000.000,00 (**doc. 11**). Di tale ammontare complessivo con l'emanazione del Decreto del Direttore Generale della DGCA n. 374 del 27.02.2026 (**doc. 20**) è già stata impegnata una somma superiore agli otto milioni di euro, in accoglimento delle domande istruite e definite in prima battuta. È plausibile che l'Amministrazione resistente, proseguendo le attività istruttorie connesse al procedimento in questa sede contestato, adotti successivi analoghi decreti direttoriali i quali, prima della definizione del giudizio, esauriscano il plafond delle risorse destinate al *tax credit* distribuzione per il 2024. Ciò è peraltro confermato dallo stesso MiC che, nel dare notizia sul proprio sito *web* della pubblicazione del DD n. 374/2026 ha precisato che «*i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l'istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo*» (enfasi nell'originale)¹⁰.

VI.4. Al fine di evitare che, nelle more della definizione del giudizio, si verifichi un pregiudizio irreparabile ai danni della ricorrente, derivante dall'esaurimento delle risorse allocate con il Decreto riparto 2024, rendendo estremamente difficoltoso, se non impossibile, il riconoscimento del *tax credit* distribuzione richiesto da Medusa sin dal giugno 2025, si chiede che il Tar, in sede cautelare, adotti ogni misura necessaria a sospendere il riconoscimento e la materiale erogazione di tali risorse, se del caso disponendo altresì la sospensione del Decreto del Direttore Generale della DGCA n. 374 del 27.02.2026.

VI.5. In via subordinata, si chiede che il Tar, sempre in sede cautelare, adotti le medesime misure cautelari ritenute più idonee oggetto della richiesta di cui al paragrafo che precede, quantomeno nei limiti delle somme ancora non erogate e, in ogni caso, della somma di € 6.121.673,24, pari all'ammontare del *tax credit* già richiesto da Medusa, imponendo al MiC di non riconoscerle e di accantonarle sino alla definizione nel merito del giudizio.

¹⁰ <https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/tax-credit-decreti-del-27-febbraio-2026-di-riconoscimento-crediti-dimposta-ed-eleggibilita-culturale/>

VI.6. In ogni caso, si chiede che il Tar adotti ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare in via interinale la posizione giuridica vantata dalla ricorrente, anche in via propulsiva in merito ai contenuti, alle forme e al termine di presentazione delle domande.

VII. ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

VII.1. Come sopra detto, il MiC ha preannunciato l'adozione dei "successivi decreti direttoriali" di riconoscimento del credito di imposta che, secondo le normali tempistiche del procedimento amministrativo e alla luce del tempo impiegato per il primo di tali decreti, è altamente plausibile vengano emanati prima della celebrazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale. L'emanazione di tali decreti pregiudicherebbe ulteriormente la posizione di Medusa, potendo esaurire o comunque ridurre significativamente l'ammontare di risorse a disposizione.

Questo grave pregiudizio può essere *medio tempore* evitato inibendo al MiC, sino alla decisione della misura collegiale, di adottare ulteriori atti di riconoscimento a valere sulla procedura in contestazione. Tale inibizione inciderebbe in modo del tutto trascurabile sull'azione amministrative e sugli altri interessi coinvolti, posto che si limiterebbe a dilazionare di pochi giorni la conclusione dei procedimenti pendenti, senza alcun pregiudizio per l'eventuale, anche immediata, prosecuzione degli stessi ad esito della camera di consiglio. Nel contemperamento delle situazioni coinvolte, appare dunque senz'altro prevalente l'interesse di Medusa *re adhuc integra*.

* * *

Tutto ciò premesso, la Medusa Film s.p.a., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che, *contrariis reiectis*, il presente ricorso sia integralmente accolto e, per effetto, previo espletamento dei richiesti incumbenti istruttori:

- a) in sede cautelare monocratica, sia inibita al Ministero della Cultura l'adozione di ulteriori atti di riconoscimento a valere sulla procedura in contestazione, per come indicato in narrativa;
- b) in sede cautelare, sia adottata ogni opportuna misura volte ad evitare l'esaurimento delle risorse, nel senso e con la gradazione sopra illustrati;
- c) nel merito, siano annullati i provvedimenti impugnati;
- d) sempre nel merito, l'Amministrazione resistente sia condannata all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34, comma

1, lett. c), c.p.a., ivi inclusa la condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti e/o subendi, che la ricorrente si riserva di chiedere in questa o in separata sede.

Con riserva di produrre e dedurre, anche con motivi aggiunti, si depositeranno i documenti menzionati in narrativa, come da relativo indice.

Il presente ricorso ha valore indeterminabile e pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Roma, 17 marzo 2026

Avv. Harald Bonura

Avv. Prof. Giuliano Fonderico

Avv. Gianlorenzo Ioannides